



IRES PREMIALE

TRANSIZIONE 5.0

29 gennaio 2025

Marco Belardi | Ingegnere

Presidente UNI CT 519 «Enabling Technologies for Industry 4.0»

Dir. Tec. B. U. 4.0 Polo Tecnologico Alto Adriatico

Consulente Mi.S.E. - DGPICPMI - Politica Industriale, Competitività, Piccole e Medie Imprese

marbelardi@gmail.com

+39 338 368 4382

<https://www.linkedin.com/in/marco-belardi/>

IRES PREMIALE
Art. 1 comma 436 – 444 Legge 30 dicembre 2024, n. 207
(Legge di Bilancio 2025)

Art. 1 comma 436:

<<In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, >>



nota come la Legge Delega al Governo per la Riforma Fiscale

nella quale si dava previsione della riduzione dell'aliquota dell'IRES, nel caso in cui il reddito conseguito dai soggetti colpiti dalla suddetta imposta, lo impiegassero tutto, o in parte, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di produzione

- in investimenti - con particolare riferimento a quelli qualificati;
- in nuove assunzioni;
- In schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Con la specifica condizione che nel predetto biennio, non venissero distribuiti o destinati utili a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, intendendo tali quelli emergenti:

- dall'accertata esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati
- da componenti negativi inesistenti.

Art. 1 comma 436:

<<per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, >>



Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

definisce sotto le citate lettere i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che sono:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 - conosciute anche come "Societas Europaea" (SE) e le società cooperative europee (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

Art. 1 comma 436:

- b) Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- c) Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
- d) Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Su cui, in particolare, l'articolo 73 introduce una presunzione legale relativa di residenza in Italia – **cd. Esterovestizione** - per le società non residenti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti, se:

- ✓ sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ il consiglio di amministrazione o altro organo equivalente è composto in prevalenza da amministratori residenti nel territorio dello Stato.

Art. 1 comma 436:

<<può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:>>



Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

L'articolo 77 stabilisce l'aliquota IRES, tale che al ricorrere delle lettere a) e b) si renda applicabile il 20% anziché il 24% sul reddito delle società.

Art. 1 comma 436:

a) <<che una quota non inferiore **all'80 per cento degli utili** dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia **accantonata ad apposita riserva**;>>



Codice Civile

L'accantonamento degli utili a riserva è una procedura contabile mediante la quale una società destina una parte (se non interamente) degli utili conseguiti a specifiche riserve, anziché distribuirli tra i soci per remunerazione del capitale investito.

In primis l'articolo 2430, che per legge, obbliga le Spa, e con l'art. 2478-bis le Srl, all'accantonamento di almeno il 5% degli utili netti annuali a una riserva legale, fino a quando questa non raggiunga il 20% del capitale sociale.

Art. 1 comma 436:

*b) <<che un ammontare non inferiore al **30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a)** e, comunque, **non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,>>***



Legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegati A e B

Punto che mira a **Transizione 4.0**, misura che ha ampiamente superato le aspettative di investimento previste dalle stime nazionali, tanto da limitarne le risorse di stanziamento con la medesima Legge di Bilancio,

Art. 1 comma 436:

*<<nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. **Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.>>***



Art. 38 D.L. 19 02/03/2024 convertito con modificazioni L. 56 del 29/04/2024

Con la misura **Transizione 5.0** mirando a sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese prevede ulteriori agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi, infatti, già mediante quelli trainanti di Transizione 4.0, attraendo ed agevolando anche i trainati, potenzia l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Art. 1 comma 437:



Art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

Principali disposizioni dell'articolo 4:

Maggiorazione del costo del personale

I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono beneficiare di una maggiorazione del 20% del costo del personale relativo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Incremento della maggiorazione

La maggiorazione del 20% è elevata al 30% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come individuate dai successivi decreti attuativi.

Art. 1 comma 437:



Art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

Condizioni per l'agevolazione:

- L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno in corso, sia superiore al numero medio degli stessi dipendenti occupati nell'anno precedente;
- il numero complessivo dei dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) al 31 dicembre dell'anno in corso, deve essere superiore al numero medio degli stessi lavoratori occupati nell'anno precedente;
- L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Art. 1 comma 437:

<<b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.>>



Art. 11, c.1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

In sintesi, questa disposizione è l'eccezione con cui si consente alle aziende di accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) esclusivamente quando si verificano eventi temporanei e non imputabili né all'azienda né ai lavoratori, che causano la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 1 comma 438 e 439

Il successivo comma 438 stabilisce le **condizioni di decadenza** per le imprese se:

- Distribuiscono la quota di utile accantonata
- Dismettono, cedono a terzi, destinano a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o trasferiscono stabilmente all'estero

Mentre il 439 **cause di esclusione** a:

- Società ed enti in liquidazione ordinaria.
- Soggetti sottoposti a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
- Contribuenti che determinano il proprio reddito imponibile, anche solo in parte, sulla base di regimi forfetari.

Art. 1 comma 440, 441, 442, 443:

I successivi commi disciplinano **specifiche situazioni** relative invece a:

- **440 sul consolidato fiscale** possono beneficiare della riduzione dell'aliquota d'imposta prevista, trasferendo l'importo spettante alla società o ente controllante che lo utilizza per la determinazione dell'imposta dovuta a livello consolidato.
- **441 sulla trasparenza fiscale** l'aliquota ridotta è attribuita a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.
- **442 enti non commerciali** tali enti beneficiano dell'aliquota ridotta solo per la parte di reddito derivante da attività commerciali esercitate.
- **443 determinazione dell'acconto** ai fini del calcolo degli acconti, non si tiene conto della riduzione d'imposta ottenuta, evitando così una possibile sottostima degli acconti dovuti per l'anno successivo, in quanto calcolati senza la riduzione dell'aliquota
- **444. decreto ministeriale** è previsto che il MEF lo emani per adottare adottate le disposizioni di attuazione anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.



IRES PREMIALE PROMOSSA!

Quanto sancito dal legislatore sull'IRES PREMIALE trova riscontro positivo per molteplici aspetti nel contenuto della Legge delega di Riforma

➤ COERENZA E RISPONDENZA LEGISLATIVA

Ad esempio, nella stesura della lettera a) del comma 436, l'accantonamento a riserva dell'80% risponde alla definizione di reimpiego di **tutto, o in parte**, mentre la lettera b), nel fissare la percentuale del 30%, condizionata ad essere non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio dell'anno precedente, si allinea alla definizione di **reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione**.

➤ PERMANENZA DELLE AZIONI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Permettendo un ulteriore anno di programmazione, e confidando che possa stabilizzarsi nel più lungo periodo



**IRES PREMIALE (a cura di
Sonia Pirotti)**

Grazie per l'attenzione!

Sonia Pirotti | Commercialista Odcec Roma

Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine di Roma

Componente della Commissione Antiriciclaggio e Anticorruzione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

segreteria@studiopirotti.com

+39 06.8953458

<https://www.linkedin.com/in/sonia-pirotti-12639517/>